

(N. 2437-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1952 (V. Stampato N. 2787)***presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 GIUGNO 1952

Comunicata alla Presidenza il 26 giugno 1952

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio  
per l'esercizio finanziario 1952-53**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2437, già approvato dall'altro ramo del Parlamento con voti 232 contro 94 contrari, nella seduta di mercoledì 25 corrente giugno, reca « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53 ». L'articolo 1, nella formula di cui in approvazione sopra menzionata e a modifica, sia della formula governativa, sia della formula di quella Commissione competente, accorda al Governo la facoltà richiesta fino a quando siano

approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1952, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1952-53, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.

La necessità del provvedimento si radica sullo stato attuale dei lavori del Parlamento concernenti il progetto di bilancio per il nuovo esercizio: stato attuale che esclude la possibi-

lità di avere approvati tutti gli stati di previsione, e di pubblicarne le leggi relative, entro la mezzanotte del 30 giugno corrente. Data la imminenza di tale termine, ognuno vede quale carattere di urgenza rivesta il provvedimento di cui è caso.

Ciò premesso, la Commissione, pur rinnovando fermamente l'avviso che più volte ha avuto l'occasione di esprimere circa la neces-

sità di uscire da uno stato di cose che fa diventare consuetudinario l'esercizio provvisorio (che dottrina e leggi di contabilità generale condannano), vista la impossibilità del momento di agire in diversa maniera, esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, e in tal senso ha l'onore di sollecitare il vostro voto.

MARCONCINI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1952, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1952-53 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1952.